

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE

ex art. 22 comma 1 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18

Il giorno 2 di aprile dell'anno 2020 in via telematica è stato esperito l'esame congiunto tra:

L'azienda Salvatore Ferragamo S.p.A. rappresentata da Annalisa Baroni, in qualità di delegata del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione

Filcams CGIL rappresentata da Emanuele Ferretti

Fisascat CISL rappresentata da Mirco Ceotto

Uiltucs rappresentata da Stefano Franzoni

per l'esame delle comunicazioni formulate ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 dall'azienda Salvatore Ferragamo S.p.A., con sede legale in Firenze, Via Tornabuoni, n. 2, che applica il CCNL per i Dipendenti da Aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi sottoscritto dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con n. 227 dipendenti occupati sul territorio nazionale. L'azienda appartiene ad un settore non rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I del D.Lgs. 148/2015 e per il quale non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27.

PREMESSO CHE

- 1) Il presente incontro è stato concordato in seguito alle comunicazioni inviate dall'Azienda Salvatore Ferragamo S.p.A., con la quale si informavano le Organizzazioni Sindacali in epigrafe dell'esigenza di attivare la Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 a causa della crisi aziendale per "emergenza COVID-19".
- 2) Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito all'emergenza sanitaria per COVID-19, che ha determinato una drastica riduzione e/o sospensione dell'attività.
- 3) Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione/la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato per un periodo presunto dal 12 marzo 2020 al 31 agosto 2020 nelle unità produttive indicate nell'Allegato 1. Resta inteso che al termine di tali provvedimenti il personale sarà reimpiegato nella propria unità produttiva

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- a) Le Parti, nel convenire che tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa, non è imputabile alla Società né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18;
- b) La causa per la quale si richiede la Cassa Integrazione Guadagni in deroga è la seguente: "emergenza COVID-19 nazionale";
- c) La Società, nelle more dei termini di legge e della procedura telematica - in forma on-line - sul portale dell'I.N.P.S., presenterà domanda di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga nei tempi e modi stabiliti dal Decreto Legge 17.03.2020 n. 18, per l'erogazione delle prestazioni.
- d) Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e concordano sulla richiesta di intervento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, dal momento della riapertura e sino a conclusione della Cassa stessa.
- e) La società comunica e le OO.SS. prendono atto che è già stato calendarizzato lo smaltimento delle ferie e dei permessi maturati;



- f) In merito a quanto sopra, l'Azienda si impegna comunque, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente lo rendano possibile e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle unità produttive interessate a tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione, interessati alla presente domanda di Cassa Integrazione Guadagni in deroga.
- g) Il trattamento di integrazione salariale sarà corrisposto ai lavoratori interessati con pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, così come previsto dall'art. 22 comma 6 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.
- h) Si concorda sulla anticipazione della quattordicesima sino ad oggi maturata e nel caso necessitasse, della tredicesima maturata nel periodo interessato dalla C.I.G in deroga, e se possibile dal lato paghe, ai soli lavoratori che ne fanno richiesta.
- i) Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata, anche in riferimento alle riduzioni orarie, attraverso incontri periodici con il coinvolgimento delle RSA/RSU presenti nelle unità operative;
- j) Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.

Letto, confermato e sottoscritto

Salvatore Ferragamo S.p.A
Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione
Analisa Baroni



Filcams Cgil



Fisascat Cisl



Uiltucs Uil

